

## **Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185**

La censura relativa alla eccezione di giudicato interno sarebbe stata comunque da ritenere infondata. Alcuo giudicato interno può, infatti, ritenersi formato in ordine al rapporto principale (tra cessionaria del credito risarcitorio e responsabile del danno) in quanto, giusto il puntuale richiamo contenuto nella sentenza impugnata al precedente di questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, trova applicazione alla fattispecie (convenuto soccombente in primo grado nel rapporto che lo vede responsabile del danno, e vittorioso invece nel rapporto di garanzia, rimasto contumace nel giudizio di appello proposto esclusivamente dal garante) il principio di diritto secondo cui "In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione". Ne consegue che, dell'accertamento della insussistenza della responsabilità del danno compiuto dalla Corte d'appello, investita sul punto dalla impugnazione proposta dalla società assicurativa che era stata chiamata in garanzia, ne beneficia anche la ditta A, non essendo ostativa la condotta processuale tenuta dall'originario convenuto. La mancata partecipazione alle ulteriori udienze della fase istruttoria del giudizio di primo grado -dopo la proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo e la formulazione delle domande nei confronti del terzo chiamato in garanzia- e la scelta della contumacia in grado di appello, non implicano infatti alcuna manifestazione di volontà abdicativa delle domande originarie, essendo appena il caso di richiamare il fermissimo orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 409 del 12/01/2006; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013); mentre alcun atto dispositivo stragiudiziale o giudiziale -incidente sul rapporto principale avente ad oggetto la responsabilità per inadempimento- risulta compiuto dalla ditta A, tale da configurare ammissione espressa o tacita di responsabilità e di acquiescenza all'accertamento compiuto nella sentenza di "prime cure", tenuto conto che l'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significativa, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. Allo specifico riguardo le Sezioni Unite, nell'enunciare il principio di diritto sopra trascritto, hanno infatti inteso puntualizzare, in motivazione, che "qualora, a seguito dell'impugnazione del garante, che abbia riguardato il rapporto principale riguardo al quale era stato dichiarato soccombente il garantito, costui rimanga contumace, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente

<http://www.fanpage.it/diritto>

intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere".